

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 1 di 16

## **GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **TIPOLOGIA DISTRIBUZIONE**

 NON CONTROLLATA CONTROLLATA

### **REVISIONI**

<b>REV</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EMESSO</b>	<b>DATA</b>	<b>VERIFICATO</b>	<b>DATA</b>	<b>APPROVATO</b>	<b>DATA</b>
00	EMISSIONE		30/11/12				
01							
02							
03							

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 2 di 16

**INDICE**

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2. RIFERIMENTI</b>	<b>3</b>
<b>3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI</b>	<b>3</b>
<b>4. ISTRUZIONI</b>	<b>3</b>
<b>4.1 RACCOLTA</b>	<b>4</b>
<b>4.2 TRASPORTO</b>	<b>9</b>
<b>4.3 SISTRI</b>	<b>12</b>
<b>4.4 GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO</b>	<b>13</b>
<b>4.5 PROGRAMMA DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA</b>	<b>15</b>
<b>5. ALLEGATI</b>	<b>16</b>

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 3 di 16

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa contiene le indicazioni indispensabili per la corretta gestione dei rifiuti.

La Società BOLOGNETTA S.C.p.A. ritiene la gestione dei rifiuti un'attività ricadente nell'ambito del Controllo Operativo di cui al punto 4.4.6 della Norma ISO 14001.

## 2. RIFERIMENTI

"Registro delle prescrizioni legali ed altre prescrizioni"

PSA 02 "Gestione Prescrizioni legali ed altre prescrizioni"

PSA 06 "Gestione Controllo Operativo"

PSA 08 "Gestione attività di Sorveglianza e Misurazione"

## 3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Definizioni:

- le principali definizioni impiegate nella presente ISA sono riportate nel MGA.

Abbreviazioni:

- DG Direzione Generale
- DC Direttore di cantiere
- DL Direzione Lavori
- PM Project Manager
- MGA Manuale di Gestione Ambientale
- RSA Responsabile Sistema di Gestione Ambientale
- RDF Responsabile di Funzione
- SGA Sistema di Gestione Ambientale
- PSA Procedura del Sistema di Gestione Ambientale
- MOD.PSA Modulo della Procedura del Sistema di Gestione Ambientale
- ISA Istruzione Operativa Ambientale
- MOD.ISA Modulo dell'Istruzione Operativa Ambientale
- ICL Istruzione Operativa di Controllo delle Lavorazioni
- MOD.ICL Modulo dell'Istruzione Operativa di Controllo delle Lavorazioni.

## 4. ISTRUZIONI

La gestione dei rifiuti rappresenta per la Società BOLOGNETTA S.C.p.A. una delle problematiche di maggior rilievo nell'ambito delle attività, delle lavorazioni e dei servizi erogati dalla stessa Società. Con riferimento alle lavorazioni che verranno eseguite nei Campi Base e nei Cantieri Operativi si riporta un elenco, non esaustivo, dei rifiuti che potrebbero essere prodotti:

- carta, toner delle stampanti e fotocopiatrici, ecc. provenienti da attività di ufficio;
- batterie esauste, olio motore, filtri, componenti usurati provenienti dalla manutenzione dei mezzi operanti in cantiere;
- detriti delle attività di demolizione;
- terreno proveniente dalle attività di scavo (cfr. ISA 07 "Gestione terreno vegetale" e ISA 08 "Gestione Terre e Rocce da scavo");
- detriti e terre di scavo contenenti amianto;

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 4 di 16

- reflui biologici derivanti dai servizi per il personale;
- olii, grassi sospesi e materiale sedimentato rimossi dalle fosse di decantazione;
- materiale grigliato e fanghi rimossi dai depuratori delle acque di cantiere e dei reflui biologici;
- rifiuti derivanti dalla manutenzione di impianti di servizio presenti in cantiere quali gruppi elettrogeni, depuratori, ecc.;
- casseri ed armature non utilizzate;
- rifiuti da imballaggio.

Scopo della presente istruzione è fornire delle informazioni necessarie alla corretta gestione dei rifiuti.

Nelle definizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per "gestione" si intende: *"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura"*.

Nell'ambito della gestione dei rifiuti della Società BOLOGNETTA S.C.p.A., con riferimento alla definizione precedentemente citata, si dovrà porre particolare attenzione alle fasi di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento e controllo.

#### **4.1 RACCOLTA**

Il D. Lgs. 152.2006 e s.m.i. definisce:

raccolta (art. 183): *"l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto"*;

raccolta differenziata (art.183): *"la raccolta idonea, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati"*;

Pertanto nell'ambito dei Campi Base e dei Cantieri Operativi, prima di procedere alla raccolta si renderà necessario prevedere aree di dimensioni adeguate, in zone non interferenti con altre attività, per lo "stoccaggio" dei rifiuti e/o il "deposito temporaneo".

Pertanto si dovranno predisporre idonei elaborati progettuali che descrivano la tipologia e le zone di ubicazione delle aree ove verranno ubicati i contenitori destinati a raccogliere i rifiuti.

Le aree destinate a deposito di rifiuti non dovranno essere poste in vicinanza dei baraccamenti di cantiere ed uffici, e dovranno essere adeguatamente recintate, protette, in funzione della tipologia dei rifiuti, in modo da evitare emissione di polveri od odori. Tali aree infine dovranno essere facilmente raggiungibili e visibili mediante idonea cartellonistica.

Sarà compito dei Progettisti individuare idonee aree da destinare ad ospitare i contenitori dei rifiuti. La DL in collaborazione della DC ed RSA ha il compito di verificare sulla corretta realizzazione e destinazione delle aree.

Per consentire una migliore gestione dei rifiuti RSA, collaborato dai RDF, acquisisce tutti gli elaborati progettuali dai quali è possibile evincere l'ubicazione esatta delle aree destinate a deposito per i rifiuti.

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 5 di 16

Per completezza si ricorda che il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art. 183 definisce:

- lo **stoccaggio** come *"le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di **deposito preliminare** di rifiuti di cui al punto D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di **messa in riserva** di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta"*.
- il **deposito temporaneo** come *"il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti"*.

Con maggiore precisione il deposito preliminare, definito nella definizione di stoccaggio, è il deposito di rifiuti in attesa di essere avviati alle operazioni di smaltimento mentre la messa in riserva è il deposito di rifiuti in attesa di essere avviati ad una delle operazioni di recupero. In entrambi i casi il deposito, preliminare e di messa in riserva, può avvenire presso il produttore.

Una volta individuate e realizzate all'interno dei cantieri (Campi Base e Cantieri Operativi) le aree destinate ad ospitare i contenitori per la raccolta dei rifiuti (deposito temporaneo), per completare la fase di raccolta si deve necessariamente provvedere ad eseguire una classificazione.

Per la classificazione è necessario innanzi tutto ricordare che l'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti categorie di rifiuti:

RIFIUTI			
URBANI		SPECIALI	
PERICOLOSI	NON PERICOLOSI	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI

Evidentemente quindi nelle aree di deposito temporaneo dovranno essere previsti contenitori sui quali dovranno essere riportate etichette contenenti:

- la denominazione del rifiuto;
- il relativo codice CER [Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)] dove ogni rifiuto è identificato da un codice a sei cifre, l'ultima delle quali deve essere diversa da zero.
- la dicitura "Rifiuto pericoloso / Rifiuto non pericoloso";
- ed eventualmente solo in caso di rifiuto pericoloso le classi di pericolo.

I contenitori dei rifiuti da predisporre dovranno risultare idonei sia in termini di capacità complessiva (in relazione alla produzione prevista ed alla frequenza di raccolta) che di ubicazione.

Quando un rifiuto non è perfettamente identificabile dovrà essere analizzato e codificato in base alle risultanze delle analisi eseguite.

Si prescrive l'obbligo di attribuire il codice ad un rifiuto avendo l'assoluta certezza della tipologia altrimenti sarà necessario sottoporre il rifiuto a controllo analitico. Si ricorda infatti che l'errata codificazione del rifiuto è sanzionabile in termini di legge. Poiché la responsabilità della caratterizzazione e l'assegnazione finale del codice CER del rifiuto è a carico del produttore, al fine di prevenire il reato ascrivibile a false dichiarazioni in merito alla natura del rifiuto prodotto è preferibile, nei casi complessi:

- servirsi di laboratori accreditati;

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 6 di 16

• individuare idonee modalità di individuazione e comunicazione delle informazioni necessarie per la corretta caratterizzazione al laboratorio.  
Una corretta gestione del "deposito temporaneo" è assolutamente necessario se si vogliono impedire interessamenti ai seguenti aspetti ambientali:

- acque superficiale e sotterranee, aria, suolo, sottosuolo e fauna: sono tutti aspetti interessati dalla presenza di un "deposito temporaneo" di rifiuti;
- odori: l'emissione è favorita dalla presenza di un "deposito temporaneo" dei rifiuti non correttamente gestito;
- paesaggio: danno prodotto dalla vista dell'area destinata al "deposito temporaneo".

Per una corretta gestione del "deposito temporaneo" si dovrà avere cura di:

- prescrivere il divieto assoluto di abbandonare (art. 192 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), depositare incontrollatamente ed immettere nelle acque sotterranee e superficiali qualsiasi genere di rifiuto;
- evitare di miscelare categorie differenti di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- mantenere separate le attrezzature ed i contenitori destinati alla raccolta di rifiuti pericolosi da quelli destinati ad altri rifiuti non pericolosi;
- gestire i rifiuti derivanti da sostanze pericolose consultando comunque le relative schede tecniche di sicurezza le quali descrivono le specifiche modalità di gestione del prodotto in oggetto;
- prevedere la protezione con teli o tettoie dei materiali depositati all'aperto che potrebbero produrre polveri o materiali impattanti a seguito di lavaggio da parte delle acque meteoriche;
- scegliere i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti che conterranno;
- depositare i rifiuti suscettibili a reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore, in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- dotare, per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi eseguito mediante un serbatoio fuori terra, il serbatoio di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Si precisa che qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino dovrà essere di capacità almeno pari a quella del più grande dei serbatoi;
- assicurare che i serbatoi contenenti rifiuti liquidi siano provvisti di opportuni dispositivi anti traboccamento. Si precisa che qualora questi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico dovrà essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- dotare i recipienti mobili di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 7 di 16

- dispositivi accessori atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- prevedere, nel caso in cui il deposito temporaneo avvenga in cumuli, la realizzazione di idonei basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Si precisa che i rifiuti stoccati in cumuli dovranno essere opportunamente protetti dalla azione delle acque meteoriche e dall'azione del vento;
- porre particolare attenzione al deposito di rifiuti leggeri, come il polistirolo e cartone che, se non opportunamente stoccati, potrebbero raggiungere aree anche molto lontano dalle zone di deposito.

Con riferimento al deposito temporaneo, di cui in questa istruzione è già stata riportata la definizione, si riportano le modalità di deposito dei rifiuti; infatti, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (un deposito temporaneo di rifiuti per oltre un anno è considerato una discarica).

Ricordando che lo smaltimento rifiuti, pericolosi e non pericolosi va effettuato con periodicità tale da assicurare il rispetto dei limiti normativi, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di stoccaggio/deposito sarà necessario provvedere ad identificare la data dell'inserimento del primo rifiuto (tramite etichettatura, scrittura con pennarello indelebile, trascrizione in apposito registro ecc.).

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, dei principali rifiuti derivanti dall'attività di cantiere:

<b>Materiale</b>	<b>Rifiuti recuperabili (frequenti)</b>	<b>Rifiuti non pericolosi</b>	<b>Rifiuti pericolosi (improbabili)</b>
Cemento, mattoni, mattonelle, e ceramica	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramica, miscuglio o scorie di cemento, mattoni e ceramiche, diverse da quelle delle voci precedenti		Miscuglio di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
Legno, vetro e plastica	Legno, vetro e plastica		Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate (170204*)
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	Miscele bituminose diverse da quelle alla voce 170301		Miscele bituminose contenenti catrame di carbone (170301*), catrame di carbone e prodotti contenenti

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 8 di 16

<b>Materiale</b>	<b>Rifiuti recuperabili (frequenti)</b>	<b>Rifiuti non pericolosi</b>	<b>Rifiuti pericolosi (improbabili)</b>
			catrame (170303*)
Metalli	Rame, bronzo, ottone, alluminio, piombo, zinco, ferro e acciaio, stagno, metalli misti, cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410		Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose (170409*), cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose
terra	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170505, fanghi di drenaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505		Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (170503*), fanghi di drenaggio contenenti sostanze pericolose (170505*),
Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		Materiali isolanti contenenti amianto (170601*), altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (170603*), materiali da costruzione contenenti amianto (170605*)
Materiale da costruzione a base di gesso	Materiali da costruzione contenenti gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose (170801*)
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901		Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio (170901*), rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (170902*), altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose (170903*)

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 9 di 16


<b>Materiale</b>	<b>Rifiuti recuperabili (frequenti)</b>	<b>Rifiuti non pericolosi</b>	<b>Rifiuti pericolosi (improbabili)</b>
(1Rifiuti di rivestimenti adesivi sigillanti e impermeabilizzanti		Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111, fanghi prodotti da pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 080113, fanghi acquosi contenenti pitture o vernici diversi da quelli di cui alla voce 080115, fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117, sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 080119 rifiuti non specificati altrimenti (080199)	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose (080113*), fanghi acquosi contenenti pitture o vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, sospensioni acquose contenenti pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, residui di vernici o di sverniciatori
Rifiuti di imballaggi	Imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastic, imballaggi in legno, imballaggi metallici, imballaggi in materiali compositi, imballaggi in materiali misti, imballaggi in vetro	Imballaggi in materiale tessile	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (150110*), imballaggi contenenti matrici solide porose pericolose comprese i contenitori a pressione vuoti
Materiali filtranti stracci e indumenti protettivi	Materiali assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202		Materiali assorbenti filtranti (inclusi filtri olio) stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose

#### 4.2 TRASPORTO

I rifiuti, secondo quanto riportato nell'art. 193 D. Lgs. 152/2006, durante il trasporto sono accompagnati da un formulario di identificazione nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 10 di 16



Il formulario, come descritto nello schema che precede, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore e controfirmato dal trasportatore. Una copia deve rimanere al produttore (la prima) o al detentore mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite:

- una dal destinatario;
- due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore o produttore (la quarta) entro 3 mesi dalla consegna dei rifiuti al produttore. In caso di mancato recapito della quarta copia il compilatore del formulario deve provvedere a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

RSA ed il DC, quando necessario e comunque nel rispetto della vigente legislazione che regola il deposito temporaneo dei rifiuti, hanno il compito di richiedere lo smaltimento dei rifiuti accumulati, richiedendo l'intervento di trasportatori e smaltitori autorizzati e riportati nell'elenco dei fornitori.

Per una corretta gestione dei rifiuti RSA, provvede a compilare i moduli:

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 11 di 16

- modulo MOD.ISA.043 "Elenco Ditte Autorizzate", dove vengono indicate tutte le informazioni necessarie per gestire le ditte che di volta in volta verranno interpellate per smaltire i rifiuti;
- modulo MOD.ISA.044 "Registro dei rifiuti", dove vengono riportate tutte le notizie necessarie per gestire i rifiuti e per compilare i registri di carico e scarico, i formulari, ecc.

In particolare all'arrivo del mezzo adibito al trasporto rifiuti, l'RDF (che può essere l'RSA o altro incaricato) verifica che il mezzo appartenga ad una ditta tra quelle autorizzate per il trasporto in oggetto attraverso il confronto con il MOD.ISA.043 "Elenco Ditte Autorizzate", quindi compila il MOD.ISA.044 "Registro dei Rifiuti" e se la Società BOLOGNETTA S.C.p.A. è anche produttore il formulario per il trasporto dei rifiuti, ed il registro di carico e scarico, che a partire dal 13 febbraio 2008 deve essere sottoposto a vidimazione delle CCIAA.

Nella compilazione del formulario di identificazione il rifiuto deve essere classificato come previsto dalla normativa vigente, attraverso il codice CER.

Nella compilazione del registro di carico e scarico bisogna indicare almeno:

- l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

Chiunque produce rifiuti pericolosi è obbligato a tenere il registro di carico e scarico. Il registro è altresì obbligatorio per chi produce rifiuti non pericolosi provenienti da impianti di trattamento acque. In ogni caso il registro deve essere conservato per 5 anni.

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti è opportuno provvedere alla compilazione del registro almeno entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto, annotandolo in "carico". In seguito una volta conferito il rifiuto al trasportatore, il rifiuto deve essere annotato in scarico almeno entro 10 gg lavorativi. Evidentemente la quantità in "scarico" deve risultare uguale alla somma delle quantità registrate in "carico".

Si precisa che nel caso in cui il peso del rifiuto debba essere verificato a destinazione, la riga relativa al peso verificato andrà compilata entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario.

Si ricorda infine che:

- il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, può essere effettuato dai soggetti con mezzi propri; tuttavia tali soggetti sono obbligati ad iscriversi all'Albo Gestori Ambientali, in applicazione dell'art. 212 comma 8; in particolare l'iscrizione è obbligatoria:
  - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.
  - produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità che non eccedano 30 Kg o 30 Litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 12 di 16

- il trasporto di rifiuti urbani non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 193, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### **4.3 SISTRI**

A partire dall'avvio operativo del sistema SISTRI, individuato dal DM 18 febbraio 2011, nei casi prescritti dalla suddetta normativa il Formulario di identificazione dei rifiuti, il Registro di carico scarico ed il Modello unico di dichiarazione ambientale, saranno sostituiti con dispositivi elettronici.

In Particolare il Produttore di rifiuti deve munirsi di un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come "delegati" per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'art.21 del d.lgs 7 marzo 2005, n.82. Ciascun dispositivo USB contiene: l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

Su ciascun veicolo che trasporta rifiuti occorre installare un dispositivo elettronico, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito *black box*. La consegna e l'installazione della *black box* avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale SISTRI.

Il Produttore/Detentore dei rifiuti entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della movimentazione degli stessi, inserisce il proprio token USB e compila la Sez. 1 "Registro Cronologico" contenente informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

Il produttore, in caso di movimentazione deve accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO.

Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati almeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO.

In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.

La Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, dovrà essere stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente.

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 13 di 16

Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti, accompagna i rifiuti e costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.554, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n.554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf" *portable document format*, alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.

Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.

Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano arrivati, a cura del produttore del rifiuto, direttamente da altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.

Per quanto riguarda i cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., sono considerati a tutti gli effetti come "unità locali" e, quindi, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI, a pagare il contributo previsto nell'Allegato II del decreto e a dotarsi del dispositivo USB.

I cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producano esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione ed attività di scavo, non sono obbligati ad aderire al SISTRI. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

#### **4.4 GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO**

Durante le lavorazioni da eseguire si potrà incorrere in manufatti contenenti amianto i quali, naturalmente, dovranno essere prontamente rimossi.

L'amianto viene classificato come rifiuto pericoloso essendo elevata la possibilità, per quest'ultimo, di rilasciare fibre potenzialmente inalabili nell'ambiente, a seguito della semplice manipolazione meccanica.

Con riferimento alla possibilità di rinvenire amianto è opportuno ricordare che esso è stato un materiale molto usato nelle costruzioni edificate negli anni settanta. Il

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 14 di 16

suo maggiore utilizzo è avvenuto, in particolare, nella fabbricazione di pannelli prefabbricati, di tettoie ondulate, di canne fumarie, di tubazioni d'acqua, di rivestimenti, di controsoffitti ed in tutti quei prodotti/materiali realizzati in eternit (nome commerciale dell'impasto cemento-amianto).

L'amianto, come detto, è un materiale molto pericoloso, il suo ritrovamento può arrecare diversi problemi, sia per l'uomo che per l'ambiente, e l'inquinamento dipende sostanzialmente da:

- tipo e dimensione delle fibre aero-disperse;
- livello di concentrazione nell'aria e durata di esposizione.

Visto il tipo di rischio è assolutamente necessario prevedere e definire idonee attività da porre in essere quando s'incorre nel ritrovamento di manufatti contenenti amianto. In particolare nell'eventualità in cui ciò accada bisognerà:

- arrestare le attività (demolizioni, scavi ecc) in corso ;
- ricoprire con teli di plastica il materiale ritrovato;
- delimitare l'area al fine di evitarne l'accesso;
- apporre idonea cartellonistica con segnali di pericolo;
- predisporre le opportune attività per eseguire rimozione e smaltimento.

Per la rimozione e lo smaltimento è assolutamente necessario rivolgersi a ditte specializzate le quali, naturalmente in accordo con la legislazione vigente in materia, dovranno:

- provvedere a far eseguire, da un laboratorio specializzato, un'analisi preventiva di un campione del materiale ritrovato al fine di certificare che lo stesso sia amianto;
- presentare il relativo "piano di lavoro" per la rimozione, corredato dalla certificazione del laboratorio specializzato, alla ASL territorialmente competente, la quale ha 90 giorni di tempo per approvarlo. Detto "piano di lavoro" dovrà contenere le misure necessarie per garantire sia la sicurezza e la salute dei lavoratori sia la protezione dell'ambiente;
- rimuovere il manufatto contenente amianto, confezionarlo ed imballarlo secondo la normativa e secondo le modalità indicate nel "piano di lavoro". Durante lo svolgimento di tali operazioni di bonifica dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti e non interessate dalle lavorazioni, bisognerà cioè evitare che le fibre potenzialmente inalabili possano contaminare zone esterne all'area di lavoro. Si osserva che se l'area in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinata, occorrerà provvedere alla realizzazione di un confinamento "artificiale" con idonei divisori;
- allontanare l'amianto rimosso con un mezzo di trasporto specializzato che lo porti verso una discarica anch'essa specializzata. Si precisa che con riferimento alla raccolta dei materiali (rifiuti) contenenti amianto essi dovranno essere opportunamente raccolti ed accumulati, ovviamente in modo separato dai rifiuti di diversa natura. Nel caso si abbia formazione, nello stesso luogo, di diverse categorie di rifiuti contenenti amianto, è obbligatorio che le stesse siano accumulate separatamente";
- eseguire eventuali operazioni di certificazione di restituibilità delle aree bonificate.

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 15 di 16

Con riferimento al rischio amianto si ricorda inoltre:

- che il "piano di lavoro" dovrà prendere in considerazione la tipologia di amianto ritrovato ed in particolare:
  - per l'amianto in matrice friabile si dovranno adoperare, come tecniche di bonifica: o la rimozione in area confinata o mediante tecnica di glove bags, o mediante l'incapsulamento o mediante il sconfinamento;
  - per l'amianto in matrice compatta si dovrà prevedere: o la rimozione, o l'incapsulamento o la sovracopertura;
- che nel trasporto dei rifiuti contenenti amianto dovrà essere posta particolare attenzione all'imballaggio, che di fatto costituisce la principale misura preventiva per evitare le dispersioni delle fibre nell'ambiente.
- che nel trasporto dei rifiuti contenenti amianto è opportuno utilizzare mezzi dotati di pianale di carico con sponde (meglio se la sponda posteriore è del tipo ribaltabile con meccanismo elevatore - sponda di caricamento), è necessario predisporre idonea copertura al carico (magari utilizzando dei teli), è necessario movimentare il carico con l'ausilio di trans-pallets.

#### **4.5 PROGRAMMA DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA**

Tenuto conto delle lavorazioni, delle attività e dei servizi erogati dalla Società BOLOGNETTA S.C.p.A, le prove, i controlli e le attività di sorveglianza hanno lo scopo di individuare dati oggettivi, ai fini ambientali, per mezzo dei quali verificare il raggiungimento degli scopi definiti sulla base della politica ambientale, degli aspetti ambientali interessati, dei requisiti legislativi applicabili ed i relativi limiti ivi indicati e degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi prestabiliti.

Naturalmente le attività di prove, di controllo, e di sorveglianza, in accordo con quanto definito nella PSA 08 "Gestione attività di Sorveglianza e Misurazione" potranno essere eseguite o dal personale della Società BOLOGNETTA S.C.P.A. e/o da personale esterno.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti legati alle attività eseguite dalla Società BOLOGNETTA S.C.P.A., RSA, in collaborazione con gli RDF, provvede a:

- individuare, sulla base delle prescrizioni legislative applicabili tutti i parametri ed i limiti da rispettare (cfr. modulo MOD.PSA.021 "Registro delle prescrizioni legali ed altre prescrizioni" e modulo MOD.PSA.022 "Scadenario legislativo");
- eseguire verifiche sul campo ed ispezioni allo scopo di verificare se quanto riportato in questa istruzione operativa sia idoneamente ed efficacemente messo in pratica;
- verificare l'esecuzione e/o stabilire, se del caso, le attività di prove, controllo e sorveglianza (tempistiche, numero e frequenza) specifici da effettuare (cfr. modulo MOD.PSA.081 Piano di Sorveglianza e Misurazione), soprattutto quelli necessari alla classificazione del rifiuto.
- individuare, in accordo con la DG, le figure professionali (interne e/o esterne) e/o gli enti che eseguiranno le attività di prove, di controllo e di sorveglianza;
- riportare i risultati delle prove eseguite, del controllo e della sorveglianza nel modulo MOD.PSA.062 "Rapporto di Controllo, Sorveglianza e/o Misurazione";
- conservare tutti i documenti contenenti i risultati delle prove eseguite, dei controlli e della sorveglianza.

Codice documento	ISA 04	Revisione	00
Data redazione	30/11/2012	Numero di Pagine	pag. 16 di 16

Si ricorda che in virtù della legislazione vigente in materia dei rifiuti è fatto obbligo di comunicazione agli enti competenti il ritrovamento di rifiuti abbandonati da ignoti/terzi presso aree di cantiere.

**5. ALLEGATI**

- MOD.ISA 041 "Check list per la gestione dei rifiuti"
- MOD.ISA 042 "principali codici CER per i rifiuti delle attività di costruzioni";
- MOD.ISA 043 "Elenchi ditte autorizzate"
- MOD.ISA 044 "Registro dei rifiuti";